



COPIA

Reg. n°

16

del

05/02/2021

COMUNE DI GALLICCHIO

Provincia di Potenza

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

ART. 26 DEL D.LGS 33 DEL 14/03/2013. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. PROVVEDIMENTI.

L'anno **Duemilaventuno**, il giorno **Cinque** del mese di **Febbraio** alle ore **13:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sig.ri:

n°	Nominativo	Carica	Presente	Assente
1.	Pandolfi Gaetano	Sindaco	X	
2.	Donnadio Luigi Ovidio	Vice Sindaco	X	
3.	Eufemia Gennaro	Assessore	X	
TOTALI			3	0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta il **Vice Segretario Comunale Dott. Francesco Volpe**.

Assume la Presidenza il **Sindaco** pro tempore **Pandolfi Gaetano**, il quale verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Evidenziato che La trasparenza consiste nella pubblicità di atti, documenti, informazioni e dati propri di ogni amministrazione, resa oggi più semplice e ampia dalla circolazione delle informazioni sulla rete internet a partire dalla loro pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni. Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi.

Visto Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e le sue successive modificazioni (cd. decreto trasparenza), che ha riordinato la normativa esistente – anche innovandola – fornendo così una disciplina unitaria della trasparenza amministrativa.

Dato Atto che si e' reso necessario bilanciare le disposizioni sulla trasparenza con quelle in materia di privacy, con l'adozione di apposite Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014), il Garante è intervenuto proprio per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti.

Evidenziato che l'obbligo di pubblicazione indicati principalmente nel decreto trasparenza, che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Comprendono, ad esempio: i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione; i dati sull'articolazione degli uffici, sulle competenze e sulle risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale; i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; l'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione (es. mediante l'organigramma); l'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica cui il cittadino possa rivolgersi.

Dato atto che gli obblighi di pubblicazione sono contenuti in specifiche disposizioni di settore e riguardano finalità diverse dalla trasparenza, come quelli che prevedono la pubblicità legale di determinati atti amministrativi. Si pensi, ad esempio, alle pubblicazioni ufficiali dello Stato; alle pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull'albo pretorio online degli enti locali; alle pubblicazioni matrimoniali; alla pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome; alla pubblicazione della comunicazione di avviso di deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili; ecc. In queste ipotesi non si applicano le specifiche previsioni del decreto trasparenza relative all'accesso civico, all'indicizzazione nei motori di ricerca, al riutilizzo, alla durata dell'obbligo di permanenza sul web di 5 anni e alla trasposizione in archivio.

Dato atto che la regola generale per la quale i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o di regolamento.

Evidenziato che dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, il soggetto pubblico deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Se sono sensibili (ossia idonei a rivelare ad esempio l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) o relativi a procedimenti giudiziari, i dati possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa

CONSIDERATO che È vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Il Garante ha più volte ribadito la necessità di garantire il rispetto della dignità delle persone, facendo oscurare, ad esempio, dai siti web di diversi Comuni italiani i dati personali contenuti nelle ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini.

Dato atto che e' espressamente vietata la pubblicazione sul sito internet del Comune

1. Atti Anagrafici ;
2. Estratti degli Atti di Stato Civile;
3. Dati reddituali dei contribuenti.
4. Atti di Liquidazione

Evidenziato che occorre gestire l'albo pretorio on line rispettando la legge sulla privacy. L'albo pretorio si trasforma e diventa un luogo "virtuale" e accessibile a tutti con un semplice collegamento al sito web di riferimento. In questo modo tutti i documenti e gli atti che devono essere divulgati e diffusi per acquisire efficacia, saranno resi pubblici tramite Internet. In base alle previsioni dell'art. 54, comma 4 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), la pubblicazione on-line di provvedimenti o atti amministrativi o la loro comunicazione con le medesime modalità, implica l'assunzione da parte dell'amministrazione di una garanzia di conformità delle informazioni ivi contenute, rispetto alle informazioni contenute nei provvedimenti originali cartacei.

Evidenziato che la pubblicazione on line rende ancora più delicato il rapporto tra privacy e trasparenza: infatti, la pubblicazione dei dati sull'albo pretorio "cartaceo" costituisce un trattamento di carattere locale, mentre la diffusione su internet delle stesse informazioni su albo pretorio on line acquisirà un "carattere ubiquitario", come definito dal Garante nella delibera n.17 del 19 aprile 2007. Tale decisione del Garante costituisce, ad oggi, il solo riferimento per una disciplina sia pure parziale dei contenuti e limiti delle pubblicazioni pretorie on line.

Tanto premesso, ad unanimità di voti resi per alzata di mano

DELIBERA

Nelle more di approvazione di apposito regolamento di "DISCIPLINA E PUBBLICAZIONE DOCUMENTI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE" di recepire le linee guida per i siti Web della PA Dando atto che la pubblicazione on line deve garantire:

- autorevolezza e autenticità del documento pubblicato;
- conformità all'originale, cartaceo o informatico;
- preservazione del grado di giuridicità dell'atto ossia non degradazione dei valori giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito web;
- inalterabilità del documento pubblicato;
- possibilità di conservazione, a norma di legge, del documento nel tempo che ne preservi la validità giuridica e probatoria.

Di prendere atto che con il decreto sviluppo è stata prevista la pubblicità obbligatoria su internet delle spese superiori a 1.000 euro. Tale atto ha l'effetto di porre fine in via definitiva alla problematica della sussistenza o no dell'obbligo di pubblicare i provvedimenti gestionali, come le determina, che costituiscono, di fatto, il titolo per lo svolgimento di incarichi, prestazioni e forniture nell'ambito dell'ente locale e il titolo per percepire i compensi.

Di adottare anche nelle liquidazioni la forma della DETERMINA soggetta alla pubblicazione sul sito web del Comune per adre attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Di approvare l'elenco dei dati personali, atti e documenti di cui viene espressamente autorizzata la pubblicazione sul sito Internet comunale:

- a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
- b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti;
- d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata.;
- e) le pubblicazioni nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla L. 241/1990 e dalla L. 150 del 2000;
- f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso comprensivo di tutta la documentazione utile alla partecipazione agli stessi;
- g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;
- h) retribuzioni, compensi ed emolumenti corrisposti ai sensi del comma 593 L. 296/2006 (ovvero dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di

qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa);

i) l'elenco dei consorzi e delle società partecipate dal Comune e rappresentanti dell'Ente. j) l'elenco dei propri consulenti;

k) l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica con particolare attenzione al principio di non eccedenza rispetto alle finalità. Esempio non esaustivo: indirizzo, codice fiscale, coordinate bancarie, fasce ISEE;

l) composizione dell'amministrazione comunale;

m) atti normativi a rilevanza pubblica come ad esempio non esaustivo: Statuto, regolamenti e norme;

n) risultati dei concorsi pubblici e delle gare con particolare attenzione al principio di non eccedenza rispetto alle finalità;

o) graduatorie domande di mobilità con particolare attenzione al principio di non eccedenza rispetto alle finalità;

p) graduatorie asilo nido con particolare attenzione al principio di non eccedenza rispetto alle finalità. In particolare occorre porre riguardo ai punteggi parziali se lesivi della dignità e della riservatezza dell'interessato; esempio non esaustivo: affidamento di minori, posizione lavorativa dei familiari, presenza di persone diversamente abili nel nucleo familiare;

q) graduatorie di alloggi di edilizia residenziale con particolare attenzione al principio di non eccedenza rispetto alle finalità. Esempio non esaustivo: fascia ISEE, codice fiscale, presenza di persone diversamente abili nel nucleo familiare;

r) l'elenco delle determine, delle delibere di Giunta Comunale e delle delibere di Consiglio Comunale comprensive di data e oggetto;

s) il testo delle delibere di Consiglio Comunale nei limiti degli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento;

t) il testo delle delibere di Giunta Comunale nei limiti degli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento;

u) Provvedimenti dello Sportello Unico dell'Edilizia relativamente agli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione;

v) Provvedimenti dello Sportello Unico delle Imprese relativamente agli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione;

w) notizie su eventi di interesse nazionale o locale;

x) informazioni a carattere divulgativo, come ad esempio non esaustivo: dati relativi alle associazioni, l'elenco delle testate giornalistiche, l'orario di apertura di strutture pubbliche non appartenenti all'Ente, informazioni statistiche, geografiche, politiche e storiche, risultati elettorali, rassegna stampa su notizie di interesse locale;

y) notizie, informazioni, atti, documenti e dati già per loro stessa natura diffuse o destinate ad esserlo;

Anche nei casi su previsti è sempre espressamente vietata la pubblicazione in qualsiasi forma di notizie a carattere razzista, violento, pubblicitario al di fuori degli spazi appositamente predisposti, propaganda politica o a contenuto non puramente informativo. L'amministrazione si riserva di interrompere la pubblicazione delle informazioni che ritenesse non coerenti con i fini istituzionali, in contrasto con il comma precedente o con i principi indicati dal comma 5 dell'art. 1 della Legge 150 del 2000.

Deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 05/02/2021

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Vice Segretario Comunale

F. to Dott. Francesco Volpe

Il Presidente

F. to Dott. Pandolfi Gaetano

Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo

Il sottoscritto vice-Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune ed è compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.)

Il Vice Segretario Comunale

F. to Dott. Francesco Volpe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione in oggetto.

Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.;

Visto lo statuto comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Il Responsabile dell'Area

F. to Sig. Rocco Balzano

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della stessa.

Il Responsabile dell'Area

F. to

Attestato di esecutività

Il sottoscritto **Vice Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Galicchio, li 10 FEB. 2021

Il Vice Segretario Comunale

F. to Dott. Francesco Volpe

È copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Galicchio, li 10 FEB. 2021

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Francesco Volpe

